



## COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Città Metropolitana di Milano

### SERVIZIO TECNICA LAVORI PUBBLICI

Ordinanza numero 29 – Registro Generale del 26-04-2022

ORIGINALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

**VISTA** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

**DATO ATTO** che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e sorveglianza della WND.

**CONSIDERATO** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**RITENUTO, altresì**, che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

**ATTESA** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di

aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

**VISTA** la nota della ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - prot. 5983 del 26.04.2022 nella quale si invitano i Comuni a provvedere ad imporre misure preventive/correttive e ad effettuare campagne informative volte al contenimento delle zanzare da parte dei cittadini;

**CONSIDERATO** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

**CONSIDERATO** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 01.06.2022–31.10.2022, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di iniziative, in collaborazione con l'ATS Città Metropolitana competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

**RITENUTA** pertanto indispensabile, la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

**VISTO** il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Locale Regolamento d'Igiene;

**VISTO** l'art. 7 bis e l'art. 50/5<sup>a</sup> del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali...), di:

**1.EVITARE** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

**2.PROCEDERE**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

**3.TRATTARE** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

**4.TENERE PULITI** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo

da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

**5.PROVVEDERE** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

**Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.**

**A tutti i conduttori di orti, di:**

**1.eseguire l'annaffiatura** diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

**2.sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

**3.chiudere appropriatamente** e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

**Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**

**1.adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

**2.assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

**Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

**1.stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

**2.svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

**Ai responsabili dei cantieri, di:**

**1.evitare raccolte di acqua** in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

**2.sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

**3.provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

**All'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

## **AVVERTE**

L'inosservanza a quanto ordinato, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punita con sanzione amministrativa da €50,00 ad €500,00 con disposizioni stabilite dall'art. 16 della Legge 689/81 (Pagamento in misura ridotta €100,00);

Avverso la presente ordinanza, a norma della Legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale, al TAR della Regione Lombardia oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971

### **DISPONE**

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

### **DISPONE ALTRESI'**

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente rivalendosi per le spese sostenute o quant'altro, nei confronti dei responsabili delle stesse.

### **INFORMA**

Che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite apposizione di manifesti nelle forme di Legge e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune [www.comune.vapriodadda.mi.it](http://www.comune.vapriodadda.mi.it) per tutto il tempo di validità del provvedimento;

Che il presente atto, verrà trasmesso per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Locale - Corpo Intercomunale Martesana Est - P.zza Cavour n. 26, 20069 - Vaprio d'Adda;
- all'A.T.S. Milano – Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria UOC Igiene e Sanità Pubblica – via Statuto n. 5, 20121 Milano.

IL SINDACO

Luigi Fumagalli

Vaprio d'Adda, 26-04-2022

oooooooooooooooooooo

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate